



COMUNE DI PADRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 24/06/2024

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti). Approvazione agevolazioni l'anno 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 15.40, nell'AULA CONSILIARE, dietro regolare avviso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE
DOTT. MURA ALESSANDRO	SI
MARICA MATTEO SALVATORE	SI
DETTORI GIUSEPPA ANGELA	SI
CONTU DANILO	--
PIRAS ANGELO	SI
DOMINICI SANTO	--
MANCA ALESSANDRA	--
SERRA ANTONIO	--
MASCIA ANGELA RITA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 4

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il punto 3 all'ordine del giorno della seduta odierna;

Premesso che, con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta unica comunale, IUC, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Precisato che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell'introdurre la disciplina della nuova IMU, ha espressamente disposto quanto segue: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Esaminata, pertanto la disciplina della TARI (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Atteso che i Comuni, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii., provvedono a “disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

Significato che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

Rammentato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale così dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Rappresentato che:

- per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, *“a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*;
- l'art. 7, comma 7-quater del D.L. n. 39 del 29 marzo 2024, dispone espressamente quanto segue: *“Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio*

2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

Dato atto che, con proprie deliberazioni:

- n. 16 del 28/06/2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti TARI, adeguato con deliberazione consiliare n. 12 del 26/04/2023;
- n. 9 del 29.04.2024 è stato validato ed approvato il Piano Finanziario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, aggiornamento al piano tariffario biennale 2024-2025;
- n. 10 del 29/04/2024 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2024;

Specificato che l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, così dispone: “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

Rammemorato l'art. 27 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni;

Accertato che, in applicazione del prefato articolo, questa Amministrazione, intende riconoscere, per l'anno 2024, alcune agevolazioni TARI in favore delle famiglie numerose;

Convenuto, pertanto, di prevedere, a norma del citato art. 27 del prefato regolamento TARI, una riduzione del 20% in favore delle famiglie numerose e, precisamente, in favore di famiglie con 4 o più componenti con un ISEE inferiore a € 20.000,00, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa;

Attestato che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, quantificato nella somma massima di € 1.800,00, trova copertura in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2024, missione 12, programma 05;

Segnalato che la concessione delle riduzioni come sopra delineate consente di alleviare il costo a carico delle famiglie numerose che risultano monoreddito o a basso reddito;

Esaminata l'allegata proposta di riduzioni delle tariffe della TARI per l'anno 2024;

Asseverato che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel vigente Regolamento, si rinvia alle altre norme vigenti e compatibili con la TARI, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutta la normativa regolante la specifica materia;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione e sui suoi allegati i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Riferito che sulla stessa proposta è stato esperito il coordinamento testuale a cura del Segretario Comunale in accordo con la Responsabile d'Area;

Ravvisata la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

Udita l'illustrazione a cura del sig. Sindaco, il quale dà lettura dei contenuti essenziali della proposta;

Procedutosi a votazione per alzata di mano,

Con n. 5 voti favorevoli;

UNANIME DELIBERA

Di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo intendendole qui integralmente richiamate e trasposte;

Di disporre, dietro presentazione di apposita istanza, da presentare entro la data del 24 luglio 2024, una riduzione del 20% in favore di famiglie con 4 o più componenti con un ISEE inferiore a € 20.000,00, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa;

Di dare atto che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, quantificato nella somma massima di € 1.800,00, trova copertura in apposito stanziamento del bilancio di previsione 2024, missione 12, programma 05, salvo l'assegnazione di specifici contributi statali e/o regionali per le medesime finalità;

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine agli adempimenti connessi e consequenziali a questo atto;

Di dichiarare, infine, con separata e parimenti unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di assicurare il perfezionamento delle sue finalità.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **17/06/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **ARCA MARIANGELA** in data **17/06/2024** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO

Il SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 414

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **SEGRETARIO COMUNALE DR. RIU FRANCESCO** attesta che in data 24/06/2024 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge